COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

64.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 GIUGNO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Scotti Vincenzo ed altri: Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099) 3

Botta Giuseppe, *Presidente, Relatore* 3

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 6

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Botta ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266);
Petrocelli ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431) 6

Botta Giuseppe, *Presidente* 7

Lusetti Renzo (DC), *Relatore* 7

Massano Massimo (MSI-DN) 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Paganelli sostituisce il deputato Tancredi per la seduta odierna.

Discussione della proposta di legge Scotti Vincenzo ed altri: Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi (2099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scotti Vincenzo, Di Donato, Cimmino e Botta: « Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi ».

Comunico che, in data 15 maggio 1990, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « Si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione che, delegificando la materia, preveda la possibilità per i consigli regionali dei geologi di proporre al Consiglio nazionale dei geologi, in presenza di un *quorum* minimo di geologi iscritti, l'istituzione di ordini provinciali ».

La II Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « Si sottolinea l'esigenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 6 che la designazione degli iscritti all'ordine chiamati ad integrare sia il tribunale sia la corte d'appello non venga effettuata di volta in volta, e dunque in relazione a singoli ricorsi, bensì per un periodo di tempo determinato, che potrebbe essere fissato in tre anni; si fa inoltre presente la necessità che al comma 7 dello stesso articolo 6 si preveda – per non determinare violazioni del diritto costituzionale di difesa – che l'interessato deve farsi assistere da un difensore; si rileva, infine, che fra le disposizioni delle quali è espressamente prevista l'abrogazione dal comma 2 dell'articolo 7 deve essere ricompreso anche l'articolo 16 della legge 25 luglio 1966, n. 616, in quanto interamente sostituito dall'articolo 6 della proposta di legge ».

Su questo provvedimento riferirò io stesso in sostituzione del relatore Ciliberti, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna. Ricordo che la Commissione ambiente aveva esaminato la proposta di legge in sede referente nelle sedute del 17 gennaio e del 22 marzo 1990, deliberando, con l'assenso del Governo, di chiederne il trasferimento in sede legislativa.

Preannuncio la presentazione di un mio emendamento all'articolo 7, che recepisce un'osservazione della Commissione giustizia.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi sei articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Ordine regionale).

1. Presso ogni regione è costituito l'ordine regionale dei geologi con sede nel comune capoluogo; esso è formato dagli iscritti all'ordine – sezione regionale.

2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

(È approvato).

ART. 2.

(Consiglio regionale).

1. Gli iscritti all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei geologi, composto di sette membri se gli iscritti non superano il numero di 200 e di nove membri se il loro numero è superiore.

2. I componenti del consiglio predetto devono essere iscritti all'ordine da almeno cinque anni, sono eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta, a scrutinio segreto per mezzo di schede, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Per la prima elezione il consiglio nazionale dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti. Si applicano, per quanto possibile, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della legge 25 luglio 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario straordinario.

4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli iscritti all'albo professionale, anche i pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale, di cui al comma 3.

(È approvato).

ART. 3.

(Cariche del consiglio e sue riunioni. Decadenza dei suoi membri e scioglimento).

1. Per le cariche e le riunioni del consiglio regionale dei geologi si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403.

2. La carica di componente del consiglio di un ordine periferico è incompatibile con quella di membro del consiglio nazionale dell'ordine. In mancanza di opposizione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'elezione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio nazionale.

3. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il membro del consiglio che senza giustificato motivo non interviene a cinque riunioni consecutive decade dalla carica.

5. I membri decaduti o dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti che seguono nell'ordine di votazione per numero di voti ottenuti.

6. Il consiglio regionale può essere sciolto nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sostituito ai fini del previsto parere alla commissione centrale il consiglio nazionale dell'ordine.

(È approvato).

ART. 4.

(Attribuzioni del consiglio regionale).

1. Il consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni già demandate al consiglio nazionale dell'ordine dall'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo all'approvazione del consiglio nazionale il bilancio annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera *f)* di tale articolo, nonché la misura del contributo annuale e delle tasse di cui alla lettera *g)* del medesimo articolo.

2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Ove si tratti di procedimento disciplinare, in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

(È approvato).

ART. 5.

(Consiglio nazionale dei geologi. Consiglio nazionale dell'ordine e sue attribuzioni).

1. L'ordine nazionale dei geologi è costituito da tutti gli iscritti agli ordini regionali, i quali eleggono il consiglio nazionale dell'ordine. Si applicano le disposizioni della legge 25 luglio 1966, n. 616.

2. Sono elettori e possono essere eletti anche i geologi pubblici dipendenti iscritti nell'elenco speciale.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine opera per la valorizzazione pubblica della professione, favorendo tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione e coordinando le attività dei consigli regionali; esprime, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere su disegni e proposte di legge o di regolamenti che interessano la professione; propone la costituzione di nuovi ordini, lo scioglimento dei consigli degli ordini e la nomina dei commissari straordinari; designa rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini; decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale e reiscrizione, in materia disciplinare, nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli stessi; cura la pubblicazione triennale dell'albo nazionale e dell'elenco speciale divisi in sezioni regionali sulla base dei dati forniti dai singoli consigli; adempie alle ulteriori funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre norme.

(È approvato).

ART. 6.

(Impugnazioni).

1. Le decisioni del consiglio regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare sono imputabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio nazionale nel termine di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

2. Il ricorso al consiglio nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

3. Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al consiglio ha effetto sospensivo.

4. Le decisioni del consiglio nazionale dell'ordine pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata o si è svolta l'elezione contestata.

5. La decisione del tribunale può essere impugnata davanti alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

6. Sia il tribunale che la corte d'appello sono integrati da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal consiglio nazionale fra i geologi che siano cit-

tadini italiani di età non inferiore ai trenta anni e di incensurabile condotta, con iscrizione all'ordine da almeno cinque anni.

7. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato, il quale può farsi assistere da un avvocato.

8. Avverso la decisione della corte d'appello è proponibile ricorso per cassazione dall'interessato o dal procuratore generale presso la corte d'appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Fino all'approvazione di un nuovo ordinamento professionale, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti in materia di iscrizione, trasferimento, cancellazione e reiscrizione nell'ordine, nonché in materia disciplinare, intendendosi sostituiti il consiglio dell'ordine periferico al consiglio nazionale e quest'ultimo alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, che viene conseguentemente soppressa.

2. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 10 e 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 616.

3. Il Governo della Repubblica provvede ad emanare il relativo regolamento di esecuzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 2, aggiungere, dopo le parole: dell'articolo 1, *le seguenti:* e l'articolo 16.

7. 1

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione finale di voto, la proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Scotti Vincenzo ed altri: « Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi » (2099):

Presenti e Votanti 29
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 29
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angeloni, Augello, Bonsignore, Bortolani, Boselli, Botta, Bulleri, Cerutti, Ciliberti, D'Addario, D'Alia, D'Angelo, Ferrarini, Galli, Lavorato, Levi Baldini, Lorenzetti, Lusetti, Martuscelli, Massano, Mazza, Milani, Mundo, Paganelli, Piermartini, Polverari, Sapio, Serafini Massimo e Zamberletti.

Discussione delle proposte di legge Botta ed altri: Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato (1266); Petrocelli ed altri: Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia (2431).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta, Manfredi, Piermartini, Ferrarini, Cerutti, Galli, Lusetti, Paganelli e Martuscelli: « Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato »; Petrocelli, Geremicca, Alborghetti, Soave, Forleo, Cicerone, Sapio, Provantini, Sannella, Binelli, Pacetti, Lorenzetti Pasquale, Brescia, Civita e Recchia: « Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia ».

Ricordo che la Commissione aveva redatto, in sede referente, un nuovo testo della proposta di legge Botta ed altri n. 1266. Ricordo, altresì, che il medesimo era stato trasmesso, assieme agli emendamenti presentati al testo stesso, alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Comunico che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge n. 1266 e parere favorevole sugli emendamenti, con l'osservazione dell'opportunità che sia motivato, in particolare, l'emendamento 8.1 del relatore. Comunico, infine, che la V Commissione ha espresso parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo 14 e, conseguentemente, sul nuovo testo così modificato.

L'onorevole Lusetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO LUSETTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, iniziamo oggi, in sede legislativa, la discussione delle proposte di legge Botta ed altri e Petrocelli ed altri. Ricordo che su questi provvedimenti avevamo a lungo discusso in sede referente, giungendo ad elaborare un nuovo testo della proposta di legge n. 1266, che era stato adottato come testo base. A tale testo il Governo ha presentato emendamenti di cui sono a conoscenza, in quanto ciò è avvenuto, formalmente, circa due mesi fa, nel corso dell'ultima riunione in cui si discusse dei provvedimenti in esame. Non sono invece a conoscenza, perché presentati soltanto poco fa, degli emendamenti dei deputati Filippini e Martuscelli. Ritenendo neccessaria un'attenta valutazione degli stessi, propongo un breve rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Nel prendere atto della sua richiesta, onorevole relatore, voglio comunque sottolineare che l'*iter* delle proposte di legge in esame si trascina ormai da circa due anni e che in tutto questo tempo i problemi relativi alla realizzazione degli alloggi di servizio per le forze di polizia non hanno certo ricevuto soluzione, nonostante le continue sollecitazioni formulate a tal fine. Ribadisco, pertanto, l'assoluta necessità di procedere speditamente nell'approvazione di provvedimenti tanto attesi, ma considerando la validità delle sue osservazioni, onorevole Lusetti, proporrò al prossimo ufficio di presidenza la calendarizzazione del seguito della discussione per il 3 luglio.

MASSIMO MASSANO. Signor presidente, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, preannuncio la presentazione di emendamenti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 9 luglio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO